

Allegato A - disciplinare

COMUNE DI MOSCUFO

PROVINCIA DI PESCARA

**DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”**

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Individuazione dei beneficiari
- Art. 6 – Criteri per l'assegnazione dei punteggi
- Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 9 - Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 10 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nel mese di dicembre 2020 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa, nonché farmaci da banco e pagamento tickets;
 - b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
 - c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Moscufo, pubblicati sul sito internet comunale;
 - d) per "Ufficio Sociale", la struttura afferente al Servizio Amministrativo.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI con 1 persona	€ 100,00
NUCLEI con 2 persone	€ 200,00
NUCLEI con 3 persone	€ 300,00
NUCLEI con 4 persone	€ 400,00
NUCLEI con 5 persone	€ 500,00
NUCLEI con 6 o più persone	€ 600,00

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del buono spesa i soggetti che risultino nelle seguenti condizioni da intendersi cumulative:
 - a) nuclei familiari residenti nel Comune di Moscufo o iscritti nei relativi registri dei "senza fissa dimora" che non risultino titolari di misure di sostegno al reddito di carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali, ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o di redditi di qualsiasi natura da lavoro e/o da capitale, in misura complessivamente superiore a:

- **euro 800,00 per nucleo familiare con 1 o 2 componenti** (aumentato di euro 300,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui);
- **euro 1000,00 per nucleo familiare con 3 o 4 componenti** (aumentato di euro 300,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui);
- **euro 1.300,00 per nucleo superiore a 4 componenti** (aumentato di euro 300,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui);

Le fasce di reddito come sopraindicate vengono aumentate di euro 300,00 esclusivamente nel caso in cui le stesse famiglie sostengano canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo (euro 300,00).

- b) Nuclei familiari che non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo superiore a euro **5.000,00**.

Art. 5 – Individuazione dei beneficiari

1. L'individuazione dei beneficiari dei buoni spesa viene effettuata a seguito di presentazione di **istanze da parte** dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dal Responsabile di Settore specifico **avviso** secondo schema *allegato B per la formazione* della relativa graduatoria.

Art. 6 – Criteri per l'assegnazione dei punteggi

1. È predisposta una graduatoria con le **istanze di parte** che tiene conto dei seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a)	numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare
b)	presenza di minori fino ad anni 18	+ 1 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
c)	portatori di handicap nel nucleo familiare in possesso del riconoscimento di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92	+ 1 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare
g)	Percettori fino a € 400,00 mensili Percettori da € 401,00 mensili a € 800,00 Percettori da € 801,00 mensili a 1.200,00 Percettori da € 1.201,00 mensili a € 1.400,00	<u>punti 9</u> <u>punti 6</u> <u>punti 3</u> <u>punti 0</u>

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa

Per la concessione del buono spesa le famiglie dovranno presentare l'istanza secondo il modello allegato all'avviso pubblico, componendo in maniera corretta la domanda.

Poiché per esigenze di celerità nell'erogazione dei buoni spesa eventuali integrazioni istruttorie verranno richieste telefonicamente o via e. mail, è necessario indicare perentoriamente un numero telefonico di riferimento e/o un indirizzo e.mail ove ricevere le suddette comunicazioni.

Si precisa che le integrazioni dovranno pervenire entro 3 gg. dalla richiesta con le stesse modalità di presentazione della domanda, pena decadenza dal beneficio.

L'Ufficio Sociale garantirà un **supporto telefonico nella compilazione della domanda per via telefonica al n. 085.979131 int.1, nei seguenti giorni e orari:**

dal Martedì al Venerdì dalle ore 9,00-13,00

La graduatoria dei beneficiari sarà approvata con determina dirigenziale.

Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali insistenti nel Comune di Moscufo, aderenti all'iniziativa, saranno pubblicati sul sito internet comunale.
2. I buoni-spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa per **l'acquisto esclusivo dei seguenti** prodotti: pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatole (legumi, tonno, carne), passata pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, omogeneizzati, biscotti, prodotti per l'igiene di prima necessità: detersivo per stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o similari, bagno schiuma, shampoo, alcool etilico, dentifricio, pannolini per bambini ed assorbenti igienici, ecc., nonché farmaci da banco e pagamento tickets.

Art. 9 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle istanze, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, in presenza di false dichiarazioni.

Art. 10 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Servizio competente provvederà ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'acquisizione dei buoni spesa.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale saranno improntati alla massima semplificazione al fine di ridurre i tempi di erogazione e di utilizzo del buono spesa.
3. Gli esercizi commerciali saranno tenuti a segnalare al Comune di Moscufo le famiglie che chiederanno l'utilizzo dei buoni per l'acquisto di beni che non siano di prima necessità (cosmetici, alcolici, prodotti di alta gastronomia, ecc.).

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.